













P08

AMMISSIBILITÀ, OMOLOGAZIONE, ACCETTAZIONE E CONTROLLO DEI RIFIUTI SPECIALI IN INGRESSO

REV. N°	Descrizione Revisioni	DATA	Preparato RSGI	Approvato DT
REVISIONE: 0	PRIMA EMISSIONE	02/01/2020		
REVISIONE: 1	REVISIONE OPERATA DA ENRICA ELLENA	27/12/2023		
REVISIONE: 2	REVISIONE OPERATA DA MATTEO MILLEVOLTE IN ADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE 6 DEL PD N 1108 DEL 5 MARZO 2024	22/04/2024		
REVISIONE: 3	REVISIONE ESEGUITA A SEGUITO DEL TAVOLO TECNICO DEL 3 LUGLIO 2024	22/07/2024		
REVISIONE: 4	REVISIONE ESEGUITA A SEGUITO DI RECEPIMENTO INDICAZIONI ARPA VDA	12/09/2024		
REVISIONE: 5	REVISIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'INCLUSIONE DEI RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA NON DOMESTICA	11/11/2024		
REVISIONE: 6	SESTA REVISIONE	18/12/2025	Federica D'Angelo	Matteo Millevolte

Sommario

1.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.....	3
3.	RIFERIMENTI	4
4.	STIPULA CONVENZIONE RIFIUTI SPECIALI.....	4
5.	IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEL RIFIUTO.....	6
6.	OMOLOGAZIONE	6
7.	OMOLOGAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SMALTITI IN DISCARICA (D1)	6
7.1	Caratterizzazione di base (Art.7-bis del D.lgs. 36/03)	6
7.2	Scheda descrittiva del rifiuto.....	7
7.3	Requisiti analitici.....	7
8.	VERIFICA DI CONFORMITÀ RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SMALTITI IN DISCARICA	8
8.1	Esito di conformità.....	8
9.	VERIFICA IN LOCO E PROCEDURE DI AMMISSIONE	9
9.1	Verifica in loco (Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 36/2003) del rifiuto speciale non pericoloso smaltito in discarica	9
10.	USCITA DEL MEZZO DALL'IMPIANTO.....	10
11.	ARCHIVIAZIONE E REGISTRAZIONE	10
12.	TARIFE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
13.	ALLEGATI.....	10

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le responsabilità legali e le modalità operative con le quali vengono compiute le seguenti operazioni relative ai **rifiuti speciali** in ingresso presso il Centro di Trattamento rifiuti di Brissogne:

- Ammissibilità
- Identificazione
- Omologazione
- Verifica di conformità
- Verifica in loco
- Accettazione

Il fine della procedura è garantire che tutte le operazioni siano svolte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del Centro.

2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Omologa:	Documento che attesta la validità dell'accettazione di un rifiuto presso il centro di trattamento.
E.E.R.:	Elenco Europeo dei Rifiuti.
Formulario:	Documento che accompagna il trasporto dei rifiuti e ne identifica la provenienza e destinazione.
Bindella:	Registrazione cartacea della pesata.
Lotto:	Quantità di rifiuti con caratteristiche chimiche e merceologiche simili.
Rifiuti regolarmente generati:	Rifiuti che si producono regolarmente durante lo stesso processo produttivo, con caratteristiche ben definite.
Rifiuti non generali regolarmente:	Rifiuti prodotti da processi non continuativi, per i quali è necessario determinare le caratteristiche per ogni lotto.
Campione rappresentativo:	Campione che riflette le caratteristiche di un lotto di rifiuti, selezionato secondo un piano di campionamento.

3. RIFERIMENTI

- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", modificato dal D.Lgs. 121/2020.
- D.Lgs. 152/06 – "Testo unico in materia ambientale".
- Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Autorizzazione Integrata Ambientale del Centro di Brissogne.
- Regolamento di erogazione del servizio di gestione del Centro di Brissogne.
- Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Valle d'Aosta.
- Norme ISO: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018.

4. STIPULA CONVENZIONE RIFIUTI SPECIALI

Possono essere conferiti presso il Centro di trattamento di Brissogne i rifiuti speciali elencati nell'Allegato 5 del Provvedimento Dirigenziale vigente e successive modifiche ed integrazioni.

Preliminarmente al primo conferimento i produttori del rifiuto speciale deve stipulare con il gestore una Convenzione per le imprese private che disciplina tutti gli aspetti tecnici ed economici legata all'operazione di trattamento del rifiuto. Il produttore ha eventualmente la facoltà di avvalersi della convenzione del trasportatore al quale ha dato l'incarico del trasporto del rifiuto.

Gli agricoltori, al fine della stipula della convenzione dei rifiuti speciali con Enval, possono avvalersi degli uffici delle proprie associazioni di categoria. Il limite massimo di conferimento annuale per gli agricoltori è di 100kg. In generale i rifiuti speciali conferiti a Brissogne sono sottoposti ad una delle seguenti operazioni di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs.152/06:

- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

In funzione delle operazioni a cui sono sottoposti, per i rifiuti speciali in ingresso a Brissogne si adottano i criteri di ammissibilità riportati nella tabella seguente:

Item	Operazione	Tipologia di rifiuti	Riferimento normativo	Caratterizzazione di base	Tipologia produzione rifiuti	Frequenza caratterizzazione di base a carico del produttore del rifiuto	Frequenza campionamento durante la verifica in loco da parte del gestore	Verifica di conformità da parte del gestore
1	D1	Non pericolosi	Art. 7-quinquies. Discariche per rifiuti non pericolosi decreto legislativo 36/2003	nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4.	Generati regolarmente	In conformità all'articolo 7 bis del decreto legislativo 36/2003, almeno una volta all'anno e comunque prima del primo conferimento	Ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 36/2003 almeno una volta all'anno il gestore dovrà fare un campionamento del rifiuto e tenerlo a disposizione	In conformità all'articolo 7 ter del decreto legislativo 36/2003 almeno una volta all'anno e comunque in occasione del primo conferimento

							dell'Autorità di controllo per due mesi. Controllo visivo ad ogni ingresso.	
2	D1	Non pericolosi	Art. 7-quinquies. Discariche per rifiuti non pericolosi decreto legislativo 36/2003	nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4.	Non generati regolarmente	In conformità all'articolo 7 bis del decreto legislativo 36/2003, ad ogni lotto	Ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 36/2003 per ogni conferimento il gestore dovrà fare un campionamento del rifiuto e tenerlo a disposizione dell'Autorità di controllo per due mesi.	Per ogni conferimento
3	D14	Non pericolosi	Autorizzazione integrata ambientale	Non normata	entrambe	Almeno una volta all'anno e comunque prima del primo conferimento. Deve essere prodotto un certificato per ogni unità locale di produzione	Verifica visiva per ogni conferimento	Non richiesta
4	D14	Non pericolosi aventi codice a specchio	Caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del decreto legislativo 152/06 volta ad accertare la pericolosità del rifiuto	Caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del decreto legislativo 152/06 volta ad accertare la pericolosità del rifiuto	entrambe	Ad ogni lotto	Ad ogni lotto	Non richiesta
3	D15	Non pericolosi	Se richiesta dagli impianti di smaltimento	Caratterizzazione analitica in accordo alle specifiche richieste dal fornitore finale	entrambe	Annuale e comunque prima del primo conferimento	Verifica visiva per ogni conferimento	In sostituzione della caratterizzazione di base fornita dal cliente
4	D15	Non pericolosi aventi codice a specchio	Caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del decreto legislativo 152/06 volta ad accertare la pericolosità del rifiuto	Caratterizzazione analitica in accordo alle specifiche richieste dal fornitore finale	entrambe	Annuale e comunque prima del primo conferimento	Verifica visiva per ogni conferimento	Non richiesta
5	D15	Pericolosi	Se richiesta dagli impianti di smaltimento	Caratterizzazione analitica in accordo alle specifiche richieste dal fornitore finale	entrambe	Annuale e comunque prima del primo conferimento	Verifica visiva per ogni conferimento	In sostituzione della caratterizzazione di base fornita dal cliente
6	R3	Non pericolosi	Autorizzazione integrata ambientale	Non richiesta	entrambe	Nessuna	Verifica visiva per ogni conferimento	Non richiesta
7	R12	Non pericolosi	Autorizzazione integrata ambientale	Non richiesta	entrambe	Nessuna	Verifica visiva per ogni conferimento	Non richiesta
8	R13	Non pericolosi	Se richiesta dagli impianti di smaltimento	Caratterizzazione analitica in accordo alle specifiche richieste dal fornitore finale	entrambe	Annuale e comunque prima del primo conferimento	Verifica visiva per ogni conferimento	In sostituzione della caratterizzazione di base fornita dal cliente
9	R13	Non pericolosi aventi codice a specchio	Caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del decreto legislativo 152/06 volta ad accertare la pericolosità del rifiuto	Caratterizzazione analitica in accordo alle specifiche richieste dal fornitore finale	entrambe	Annuale e comunque prima del primo conferimento	Verifica visiva per ogni conferimento	Non richiesta
10	R13	Pericolosi	Se richiesta dagli impianti di smaltimento	Caratterizzazione analitica in accordo alle specifiche richieste dal fornitore finale	entrambe	Annuale e comunque prima del primo conferimento	Verifica visiva per ogni conferimento	In sostituzione della caratterizzazione di base fornita dal cliente

Per gli agricoltori, tenuto conto delle ridotte quantità conferite presso il Centro, è richiesta la caratterizzazione del rifiuto mediante Schede di Sicurezza relative al codice E.E.R. 02.01.08*. Le Schede di Sicurezza devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico prima del conferimento, al fine di consentire la verifica delle caratteristiche di pericolo e dell'ammissibilità del rifiuto.

5. IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEL RIFIUTO

Il produttore del rifiuto deve fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta classificazione del rifiuto, compilando il modulo "Richiesta di Conferimento" (P08 All.2). Questa fase è fondamentale per determinare l'ammissibilità del rifiuto secondo le normative vigenti e le caratteristiche fisiche, chimiche e merceologiche del materiale.

6. OMOLOGAZIONE

La procedura di omologazione serve per validare la compatibilità del rifiuto con la destinazione di trattamento prevista. Per l'omologazione, il produttore fornisce una descrizione dettagliata del rifiuto, compreso il processo produttivo che lo ha generato e le analisi chimiche precedenti.

7. OMOLOGAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SMALTITI IN DISCARICA (D1)

La procedura di omologazione dei rifiuti speciali, non pericolosi, smaltiti in discarica (operazione D1) consente la verifica di ammissibilità del materiale in discarica secondo l'autorizzazione posseduta dal gestore e la comprensione del suo "comportamento" in discarica.

Questo procedimento, definito omologa del rifiuto, passa attraverso la caratterizzazione di base.

7.1 Caratterizzazione di base (Art.7-bis del D.lgs. 36/03)

Il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs 36/2003, con le modalità e le frequenze riportate nella tabella del paragrafo 4.

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

- fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e, ove necessario e possibile, altre caratteristiche);
- fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 36/2003;
- fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite imposti dalla normativa;
- individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'art. 7 ter del decreto legislativo 36/2003, e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero di componenti da misurare, a seguito della verifica delle informazioni pertinenti).

La raccolta di tutte le informazioni sopracitate consente lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

La caratterizzazione di base deve essere ripetuta:

- per nuove disposizioni di legge;
- per difformità merceologiche riscontrate in fase di "verifica in loco" del rifiuto in discarica;
- per difformità analitiche riscontrate in seguito alla "verifica di conformità" del rifiuto.

7.2 Scheda descrittiva del rifiuto

La Scheda descrittiva dei rifiuti riportata in Allegato 3, debitamente compilata dal produttore, deve riportare i seguenti requisiti indispensabili per poter omologare i rifiuti, ovvero:

- fonte ed origine dei rifiuti;
- informazioni sul processo produttivo che ha generato i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
- descrizione dell'eventuale trattamento a cui sono stati sottoposti i rifiuti o dichiarazione in merito alla non necessaria attuazione del medesimo;
- dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato, qualora presente (desunti da eventuali analisi chimiche di caratterizzazione pregresse);
- aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
- codice dell'elenco europeo dei rifiuti, assegnato sulla base delle indicazioni della Decisione della Commissione 2000/532/CE e s.m.i.;
- informazioni che dimostrino che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

L'impianto provvede ad inviare al cliente la Scheda descrittiva (All. 3), che dovrà essere restituita compilata e firmata insieme alla declaratoria (All. 4), ad un eventuale certificato di analisi comprensivo delle caratteristiche specificate nel paragrafo successivo.

La mancata trasmissione della suddetta documentazione e del campione implica l'interruzione della procedura di omologazione.

7.3 Requisiti analitici

Le analisi di omologazione, a carico del produttore o dell'intermediario commerciale, saranno condotte presso un laboratorio convenzionato dotato di un efficace sistema di controllo della qualità verificato e certificato da un ente indipendente. Per le determinazioni analitiche verranno utilizzate metodiche ufficiali riconosciute a livello nazionale e/o internazionale.

La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la scelta degli approfondimenti analitici e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dalla loro tipologia.

L'insieme delle determinazioni analitiche utilizzate per la classificazione dei rifiuti e per determinarne l'accettabilità in discarica sono riportate nelle tabelle presenti in Allegato 5. Le determinazioni analitiche sono suddivise in:

- analisi sul Tal Quale
- test di cessione in acqua
- determinazioni specifiche (opzionali)

I risultati analitici dovranno essere riportati in un certificato di analisi comprensivo di giudizio di classificazione e di ammissibilità in discarica; lo stesso dovrà essere allegato alla Scheda del Rifiuto.

Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:

- rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
- rifiuti non generati regolarmente.

L'omologa ha validità annuale per i rifiuti generati regolarmente nel corso del processo con operazione D1. Per i rifiuti non generati regolarmente con operazione D1 l'omologa è valida solo per lo specifico lotto per

il quale è stata emessa.

Allo scadere dell'omologa il cliente deve fornire nuovamente le informazioni e le documentazioni contenute nella Scheda del rifiuto, e le determinazioni analitiche sopradescritte, prima di un nuovo conferimento.

Con esito positivo delle verifiche di assimilabilità, il responsabile della discarica provvede a compilare il documento di omologa, con il quale viene validata l'idoneità del rifiuto destinato al conferimento.

Nel modulo di avvallo all' omologa è riportato il riferimento della relativa Scheda, oltre ai riferimenti all'analisi, al codice E.E.R. del rifiuto e la sua classificazione, alle condizioni di conferimento ed infine alla validità dell'omologa per tempo e quantità.

Al cliente saranno consegnati: copia del modulo di omologa e della Scheda

La documentazione tecnica di cui sopra è archiviata dall'Ufficio Tecnico.

Nel caso di particolari difficoltà ad accertare le condizioni di ammissione, possono essere richieste al cliente ulteriori informazioni ed eventuali campioni aggiuntivi per analisi di approfondimento.

8. VERIFICA DI CONFORMITÀ RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SMALTITI IN DISCARICA

I rifiuti giudicati ammissibili in base alla caratterizzazione di base, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per convalidare il persistere dei requisiti di ammissibilità, giudicati in fase di caratterizzazione, secondo i tempi previsti dalle art 7-bis e 7-ter del Decreto Legislativo 36/2003 e riportati nella tabella presente al paragrafo 4.

La verifica di conformità analitica viene condotta su di un campione rappresentativo del rifiuto ed è effettuata su uno o più parametri impiegati per la caratterizzazione di base (confronto con protocollo analitico All. 5). Inoltre, deve comprendere almeno un test di cessione per lotti.

L'acquisizione del campione può essere effettuata:

- attraverso la raccolta di un campione sul mezzo in conferimento;
- mediante il prelievo presso il produttore secondo le modalità previste dalla norma UNI 10802:2023 con firma del modulo campionamento esterno da parte del produttore del rifiuto.

8.1 Esito di conformità

In attesa dei risultati delle controanalisi previste dalla verifica di conformità, i rifiuti vengono depositati "in quarantena" nell'area di discarica indicata nella planimetria di cui all'Allegato 6 della presente procedura. Se la verifica di conformità convalida le condizioni di ammissibilità in discarica e la rispondenza alle caratteristiche del campione di omologa, si provvede a comunicare al Cliente l'esito positivo e si procede allo smaltimento definitivo del rifiuto.

Se il rifiuto non risulta conforme alle caratteristiche merceologiche e/o analitiche dell'omologa, il Direttore Tecnico provvede a conferire, a spese del produttore, il rifiuto ad una piattaforma autorizzata. Contemporaneamente provvede a sospendere i conferimenti di tale rifiuto e richiede una nuova caratterizzazione di base per l'apertura di una nuova omologa.

9. VERIFICA IN LOCO E PROCEDURE DI AMMISSIONE

All'atto del conferimento in Enval, tutti i carichi in ingresso sono sottoposti a verifica in loco da parte del gestore. In particolare, dopo le operazioni di pesatura e la verifica attraverso il programma ECOS viene condotta la verifica amministrativa dei documenti che accompagnano il rifiuto e viene controllata visivamente la conformità merceologica del materiale conferente rispetto al campione di omologa.

Il settaggio delle impostazioni del software gestionale ECOS consente di bloccare il ricevimento di rifiuti per i quali la procedura di caratterizzazione di base e di verifica di conformità non si conclude correttamente.

Ecos, inoltre, consente di gestire le quantità dei rifiuti in giacenza, le quantità annuali autorizzate ed i tempi massimi di permanenza in deposito preliminare o in messa in riserva.

L'Addetto alla Pesa richiama il permesso di ingresso e registra su supporto informatico la pesata insieme ai seguenti dati:

- il Cliente;
- il produttore/detentore del rifiuto;
- la ditta trasportatrice;
- la targa del mezzo ed il nominativo dell'autista;
- il E.E.R. che compare nel formulario;
- il lordo del mezzo: il peso lordo viene registrato all'ingresso, il peso netto e la tara sono stabiliti in uscita per differenza; la quantità di rifiuto conferita viene registrata sulla bindella in uscita;
- N° movimento.

Dopo la pesata e la corretta registrazione dei dati sopra elencati, l'Addetto alla Pesa comunica all'Autista che può avviare il mezzo verso la zona di scarico.

Sarà cura del trasportatore seguire il percorso indicato dalla segnaletica di Stabilimento, avendo cura di evitare manovre che possano compromettere la propria incolumità e quella del personale presente in impianto. Il trasportatore è tenuto a restare all'interno della cabina del proprio mezzo o comunque limitare le uscite alle operazioni strettamente necessarie allo scarico del rifiuto.

Lo scarico avviene in aree dedicate sia per quel che riguarda i rifiuti differenziati in R che per quel che riguarda i rifiuti indifferenziati in D1, D14, D15 in accordo alle indicazioni impartite dall'addetto del reparto dei rifiuti differenziati (ARD).

Durante la verifica in loco, in funzione della tipologia di rifiuto conferito, in accordo alle indicazioni contenute nella tabella del paragrafo 4, può essere prelevato un campione rappresentativo del carico. Tale campione viene successivamente inviato al laboratorio convenzionato per eventuali indagini analitiche a conferma dei risultati di omologa (verifiche di conformità).

Per gli agricoltori l'accesso all'impianto avviene limitatamente nelle zone limitrofe all'ufficio pesa, dove un addetto incaricato di Enval preleverà il campione per portarlo nelle aree di stoccaggio corrette presenti nel Centro.

9.1 Verifica in loco (Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 36/2003) del rifiuto speciale non pericoloso smaltito in discarica

I rifiuti speciali non pericolosi smaltiti in discarica (operazione D1) sono sottoposti a verifica in loco in accordo all'Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 36/03.

In funzione del fatto che siano regolarmente generati oppure non il campionamento dei rifiuti viene fatto una volta all'anno e comunque prima del primo conferimento oppure ad ogni conferimento.

I campioni vengono conservati per due mesi dal gestore e messi a disponibilità delle Autorità di Controllo.

L'interramento dei rifiuti in discarica può essere eseguito soltanto a valle della validazione della pratica di omologazione avvenuta attraverso l'espletamento delle verifiche di conformità.

10. USCITA DEL MEZZO DALL'IMPIANTO

Dopo lo scarico, l'autista posiziona l'automezzo sulla pesa dove Addetto Pesa effettuata la pesata del mezzo vuoto, compila il formulario con i dati di competenza del Centro di Brissogne e aggiorna l'apposito registro di carico e scarico. A conclusione delle seguenti operazioni, l'addetto alla Pesa consegna all'autista i documenti di attestazione del conferimento.

11. ARCHIVIAZIONE E REGISTRAZIONE

Un impiegato dell'ufficio tecnico archivia su supporto informatico e carta, presso gli uffici, tutta la documentazione inerente all'omologazione dei rifiuti smaltiti in impianto, compresi i risultati analitici registrati sulla Scheda e i controlli effettuati sui rifiuti in ingresso, registrando contestualmente tutto su supporto informatico e sul programma dedicato ECOS BASE ECOS BACK e ECOS SCHEDE TECNICHE.

L'Addetto Pesa gestisce e conserva i formulari e il registro di carico/scarico, che devono essere conservati per sempre, nell'archivio dell'Ufficio Accettazione. In particolare, il formulario viene archiviato correlandolo della bindella del peso.

12. TARIFFE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le tariffe di conferimento dei rifiuti speciali sono pubblicate sul sito aziendale <https://envalaosta.it/>.

Le modalità di fatturazione, pagamento e sospensione del permesso sono consultabili nell'Allegato 8 della presente procedura.

13. ALLEGATI

P08 All. 1 – Convenzione per il conferimento rifiuti speciali

P08 All. 2 – Richiesta conferimento

P08 All. 3 – Scheda descrittiva del rifiuto

P08 All. 4 – Declaratoria

P08 All. 5 – Planimetria della discarica con individuazione area di messa in quarantena dei rifiuti in attesa di verifica di conformità

P08 All. 6 – DUVRI

P08 All. 7 – Protocollo Analitico

P08 All. 8 – Gestione amministrativa delle convenzioni per il conferimento dei rifiuti da parte dei clienti privati